

TAR LAZIO

SEZIONE III BIS

- ROMA -

ATTO DI INTERVENTO AD OPPONENDUM

per le professoresse Licciardi Maria (c.f. LCCMRA80T50H892G) e Maria Cristina Girardi (c.f. GRRMCR81L54G596Z), rappresentate e difese - giusta mandato rilasciato su foglio separato da intendersi apposto in calce al presente atto – dagli Avv. Maria Annunziata (c.f. NNN MRA 62C47 I019R) e Pasquale Marciano (c.f. MRCPQL92R12A717O) con studio in Salerno alla Piazza Sant'Agostino n. 29 con i quali eleggono domicilio digitale alle seguenti PEC:

avv.maria.annunziata@pec.ordineforense.salerno.it, p.marciano@pec.it

fax: 089-255011

interventori ad opponendum

NEL RICORSO R.G. N. 7718/2024

proposto

dalla professoressa MASIELLO Sonia, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso e dall'Avv. Francesca Virga

ricorrente

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma;
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*

resistenti

per l'annullamento

1. Del D.D.G. prot. n. 32943 del 24.05.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio rendeva noti gli esiti della prova preselettiva del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023 per la Regione Lazio e la soglia di sbarramento di 37/50 prevista per l'accesso alla prova scritta, nella parte lesiva per la ricorrente;

2. Dell'Avviso prot. n. 38692 del 18.06.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio pubblicava l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023 per la Regione Lazio, nella parte lesiva per la ricorrente ove non risulta inserito il suo nominativo;
3. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito decretava il mancato superamento della prova preselettiva sostenuta da parte ricorrente in data 23.05.2024, ove veniva attribuito alla predetta il punteggio di 36/50;
4. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'espletamento della prova preselettiva di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023, in quanto viziati;
5. Dei Quadri di riferimento della prova preselettiva, pubblicati sul sito istituzionale in data 21.05.2024, in violazione del D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023 e del D.M. 13.10.2022 n. 194;
6. Dell'Avviso prot. n. 100797 del 03.07.2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito recante il calendario della prova preselettiva del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023 per le candidate in gravidanza o allattamento precedentemente impossibilitate ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.P.R. n. 487/94, nonché in esecuzione di eventuali pronunce giurisdizionali che hanno disposto l'ammissione di aspiranti precedentemente esclusi, programmata per il giorno 30.07.2024, nella parte lesiva per la ricorrente;
7. Dell'Avviso prot. n. 45938 del 12.07.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha reso nota la sede di svolgimento della prova suppletiva preselettiva del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023, nella parte lesiva per la ricorrente;
8. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale di cui all'art. 10 del concorso de quo.

DATI DI FATTO

Le deducenti ha partecipato al concorso ordinario per Dirigenti Scolastici di cui al Decreto Dipartimentale M.I.M. n. 2788 del 18 dicembre 2023, indetto per il reclutamento di n.

587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, ripartiti nei ruoli regionali, in attuazione del Decreto 13 ottobre 2022 n. 194 del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Sul punto occorre rilevare che il contingente complessivo dei dirigenti scolastici da assumere, pari a n. 587 unità, è stato ripartito a livello regionale, secondo i dati risultanti dai sistemi informativi del Ministero alla data di pubblicazione del bando.

In particolare, il numero dei dirigenti scolastici da reclutare a livello regionale – pari a n. 587 unità - è stato ripartito come si seguito indicato:

Abruzzo n. 12 posti;

Calabria n. 11 posti;

Campania n. 34 posti;

Emilia-Romagna n. 28 posti;

Friuli-Venezia Giulia n. 11 posti;

Liguria n. 6 posti;

Lombardia n. 156 posti;

Marche n. 14 posti;

Piemonte n. 65 posti;

Puglia n. 32 posti;

Sardegna n. 11 posti;

Sicilia n. 26 posti;

Toscana n. 54 posti;

Umbria n. 5 posti;

Veneto n. 72 posti.

Con Decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 13 ottobre 2022, n. 194 (*“Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*), all'**art. 6, comma 1**, è

stato stabilito che ***“Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento sia superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso, si procede in ogni sede regionale allo svolgimento di una prova preselettiva”.***

All’art. 6, comma 11, è stato precisato che ***“Alla prova scritta di cui all'articolo 7 è ammesso, sulla base all'esito della prova preselettiva, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi...”.***

Il bando di concorso, assumendo le medesime prescrizioni dettate dal menzionato D.M., all’art. 6, ha stabilito che:

“L’eventuale prova preselettiva, unica per tutto il territorio nazionale, organizzata qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 6, comma 1 del DM, si svolge nella sede individuata nell’USR presso il quale il candidato ha presentato la domanda di partecipazione...L’omogeneità e l’equivalenza dei differenti quesiti somministrati nelle eventuali differenti sessioni, è garantita dall’estrazione degli stessi da una medesima banca dati, predisposta in modo da assicurare sempre l’articolazione della prova somministrata...” (comma 1);

“secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 7 del DM, non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva” (comma 7);

“...All’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi...” (comma 9).

Nella fattispecie, avendo inviato la domanda di partecipazione **n. 24.944 candidati**, ai sensi delle disposizioni richiamate, è stata predisposta la prova preselettiva (atto dovuto), suddivisa per i singoli UU.SS.RR. (volontariamente scelti dai partecipanti con la propria

domanda) i quali, a loro volta, hanno pubblicato l'Avviso recante la "soglia di ammissione alla successiva prova scritta" e, quindi, il punteggio minimo conseguibile.

In data 23.05.2024, si è svolta la prova preselettiva.

La deducente – avendo conseguito alla prova preselettiva un punteggio pari o superiore alle soglie di sbarramento fissate dall' U.S.R. Lazio – è stata ammessa alla prova scritta le cui date non sono state ancora fissate.

Al contrario, la ricorrente – avendo presentato domanda per la regione Lazio e avendo conseguito un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento stabilita relativo U.S.R. - non ha superato la prova preselettiva e, pertanto, con il giudizio in trattazione intende – strumentalmente e capziosamente - mettere in discussione non solo la legittimità della disposta esclusione, ma anche la correttezza dell'intera fase concorsuale.

Il ricorso proposto, in uno alla istanza cautelare, è palesemente inammissibile, infondato e pretestuoso, oltre che strumentalmente teso ad un illegittimo reinserimento della ricorrente nella procedura concorsuale.

Codesto Ecc.mo Collegio si è già pronunciato sul ricorso in trattazione e su altri analoghi, trattati all'udienza dell'8 agosto e del 5 settembre u.s., respingendo la domanda cautelare. Con le menzionate ordinanze – in disparte ogni valutazione sulle questioni pregiudiziali – il Giudice di prime cure ha già, analiticamente e scrupolosamente, analizzato i motivi di ricorso e le relative valutazioni non lasciano spazio ad un esito diverso all'udienza di merito.

In particolare – con motivazioni del tutto condivisibili – codesto Ecc.mo TAR ha stabilito che:

- *“la fissazione in termini numerici dei soggetti che saranno ammessi alla prova scritta, in luogo della determinazione di un voto minimo di sufficienza per il superamento della prova preselettiva, non appare violativa del criterio meritocratico in quanto in tale numero vengono comunque ad essere ricompresi i soggetti che riportano la votazione più alta e, quindi, più meritevoli;*

- *né una predeterminata soglia di sufficienza è parametro indispensabile per poter calibrare preventivamente la preparazione del candidato, dovendo questa ragionevolmente essere effettuata per il raggiungimento del miglior risultato possibile*

(cfr. Cons. St., VI, n. 2005/2019; Cons. Stato, sent. 5639 del 2015; ex plurimis T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Terza Bis sent. n. 4735/2014 e 13407/2020).

- Al tempo stesso appare coerente con le esigenze sottese allo svolgimento della prova preselettiva, ossia di ridurre il numero dei partecipanti alle altre prove, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. sent. 12982/2015, Tar Lazio), la previsione di due soglie differenti l'una per individuare i presupposti di svolgimento della procedura preselettiva e l'altra relativa al suo superamento, tenuto conto delle diverse finalità delle due procedure e della conformità della relativa previsione al principio di parità di trattamento.

- La previsione della prova preselettiva nell'ambito di una procedura concorsuale è d'altro canto un modulo organizzativo che l'Amministrazione può adottare laddove il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare delle sensibili

lungaggini procedurali;

- la previsione di una diversa soglia in base alla regione di partecipazione appare coerente con la disciplina concorsuale, articolata su base regionale (come espressamente e chiaramente richiesto dall'art. 29 d.lgs. n. 165 del 2001), con distinte graduatorie regionali, e richiedendo ai partecipanti di indicare la regione di interesse (in senso conforme è d'altro canto orientata in maniera costante la giurisprudenza amministrativa secondo cui "quanto poi alla possibilità che lo stesso punteggio consenta il superamento della selezione in una regione e non in un'altra, ciò appare come logica conseguenza della circostanza che il concorso è bandito su scala regionale: ogni regione ha una propria dotazione organica e quindi un diverso numero di disponibilità da mettere a concorso.

- Essenziale, ai fini della parità di trattamento, è che sia unico per tutte le regioni il criterio di

valutazione: d'altra parte gli interessati possono scegliere in quale regione presentare la domanda di partecipazione al concorso"; si veda con riferimento a diverse procedure concorsuali: Tar Lazio sez. III, 23 giugno 2010, n.20257; sez. III bis, 7 febbraio 2022, n. 1382; sez. III, 19 luglio 2019, n.9603);

- in merito alla formulazione dei quesiti non si ravvisa, in base ad una indagine sommaria tipica della presente fase cautelare, la sussistenza in atti di un principio di prova in ordine alla erroneità dei quesiti complessivamente considerati, né una possibile manifesta

irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice (Cons. St., VI, n. 2302/2022);

le modalità e i tempi di pubblicazione dei quadri di riferimento non hanno alterato la par condicio – essendo descrittive di materie già rientranti nel programma di studio richiesto per la carriera dirigenziale – né la condotta dell'amministrazione appare violativa della lex specialis, analogamente la scelta di non procedere alla preventiva pubblicazione della banca dati dei quiz è conforme alla normativa applicabile e coerente con la par condicio;
- ritenuto, ferma la necessità di approfondire le eccezioni di inammissibilità e di attualità del pregiudizio, che la determinazione del numero dei posti da inserire in ruolo per il prossimo anno scolastico appare conforme alla normativa applicabile ed ai criteri propri della discrezionalità amministrativa, dovendosi ritenere che la scelta attenga alle prerogative del Legislatore e dell'Amministrazione e che allo stato, le scelte operate, alla luce dei chiarimenti offerti, non paiono manifestamente irragionevoli considerando anche la posizione ancora non consolidata dei ricorrenti ed il meccanismo di "recupero" dei posti evidenziato;

- ritenuto, con riferimento alla prova suppletiva, fermo restando i dubbi sulla ammissibilità della censura attesa la mancanza di interesse dei ricorrenti, che non hanno superato la prova preselettiva, ad ottenere la caducazione di una prova suppletiva da cui non trarrebbero alcuna utilità, non si ravvisano profili di fumus atteso che l'art 7 D.P.r. 9/5/1994 n. 487, letto anche alla luce dell'art. 31, comma 2, della Costituzione, attribuisce all'amministrazione ampia discrezionalità nella scelta delle misure più idonee a consentire la partecipazione delle candidate che risultano impossibilitate al rispetto del calendario previsto nel bando a causa dello stato di gravidanza e allattamento;

- Ritenuto quanto al periculum, che non risulta dedotto in maniera specifica un pregiudizio grave o irreparabile, anche tenendo conto del fatto che, in ogni caso, rimane impregiudicata la possibilità, in caso di esito positivo del merito, di prove suppletive o altre misure ripristinatorie del Collegio in favore del ricorrente (TAR Lazio, IIII-bis, n. 2693/2024).

I) SULLA MANCATA NOTIFICA DEL RICORSO A TUTTI I SOGGETTI CONTROINTERESSATI

Preliminarmente, va evidenziato che la deducibile ha appreso del tutto casualmente della pendenza degli innumerevoli ricorsi proposti, tesi ad ottenere – non solo l’ampliamento incontrollato (di diverse decine di migliaia di candidati, tra cui l’attuale ricorrente, con i circa 100 giudizi proposti) della platea dei soggetti ammessi alla prova scritta – ma, in alcuni casi, anche l’annullamento della prova preselettiva.

Appare del tutto evidente l’interesse di tutti coloro che hanno superato la prova preselettiva e sono stati ammessi alla prova scritta a tutelare la propria posizione, conseguita a seguito del regolare svolgimento della prova preselettiva, avvenuta senza ostacoli e nella piena legittimità del relativo *iter*.

Si ritiene quindi necessario, prima di qualsivoglia deliberazione, che venga disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che, nell’ambito dell’U.S.R. Lazio, hanno superato la prova preselettiva e sono stati ammessi alla prova scritta.

Tanto è stato già acclarato da codesto Ecc.mo TAR che – a seguito di specifica richiesta avanzata dal ricorrente nel ricorso R.G. n. 7950/2024 – ha, con decreto n. 3772 del 25.07.2024, ritenuto necessario disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso per pubblici proclami “nei confronti dei candidati inseriti nell’elenco degli ammessi agli scritti”.

II) SULLA INAMMISSIBILITÀ DELLE CENSURE PROPOSTE

Dirimente, nel caso di specie, è la evidente **inammissibilità delle censure** con le quali sono stati contestati i criteri e le modalità per lo svolgimento della prova preselettiva e per la individuazione del numero dei candidati da ammettere alla prova scritta tenuto conto che – nella fase organizzativa ed in sede valutativa – **sono stati rispettati pedissequamente le regole dettate dal bando di concorso e dal D.M. n. 194 del 13 ottobre 2022, n. 194**, contenente il “*Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”.

Si ribadisce, al riguardo, che sia il D.M. n. 194/2022, che il bando di concorso hanno previsto: la **necessità/obbligo** di espletare una prova preselettiva, dandone carico ai singoli UU.SS.RR. qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento sia superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso; l’ammissione alla prova scritta di un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna Regione

e di coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

Le regole dettate dal D.M. e dalla *lex specialis* erano chiare ed inequivocabili!

Per tali ragioni, **la ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente contestare il bando di concorso approvato con Decreto Dipartimentale M.I.M. n. 2788 del 18 dicembre 2023, in uno al presupposto D.M. 194/2022, perché immediatamente lesivo e non divenuto pregiudizievole solo nel momento in cui la stessa non ha superato la prova.**

Al contrario, dapprima, la ricorrente ha prestato acquiescenza alle regole fissate dal bando e alle regole ministeriali, partecipando alla prova preselettiva e, allorquando non ha superato la stessa, ha avanzato plurime censure tese a contestare i relativi criteri, chiari ed inequivocabili, **impugnando tardivamente i relativi atti o contestandone tardivamente le prescrizioni.**

Sotto tale profilo rileva la chiara inammissibilità delle censure proposte che, inevitabilmente, travolge anche gli ulteriori rilievi.

III) SULLA PROVA DI RESISTENZA

Per consolidata giurisprudenza nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare o, comunque, quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla possibilità di ottenere un'utile posizione in graduatoria nel caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata.

Ma il principio di prova non può essere certamente fornito attraverso la mera contestazione dei quesiti posti e/o delle presunte illegittimità a base dell'iter concorsuale. Infatti, *il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, quale defensor legitimatis, un astratto interesse dell'ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto (ex multis, TAR Lazio, Sez. III S., sent. dell'8 gennaio 2021, n. 249; C.G.A., 4 marzo 2019, n. 201; Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019 n. 5837; sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963 e 20 maggio 2009, n. 3099; sez. III, 5 febbraio 2014 n. 571).*

Nella fattispecie in esame **non è dato comprendere sulla base di quali elementi concreti, la ricorrente pretenderebbe di essere ammessa alla prova scritta tenuto**

conto che – al netto delle inammissibili contestazioni proposte avverso il bando di concorso – l'ammissione dovrebbe essere disposta sulla base di un calcolo aritmetico della sufficienza del tutto diverso da quello fissato in maniera chiara dal bando.

In altri termini si chiede all'Ill.mo Collegio l'ammissione con riserva alle prove scritte, auspicando che l'eventuale superamento della stessa faccia poi cessare la materia del contendere.

Ma siffatto modo di argomentare lede – questa sì – la *par condicio*, tenuto conto che la doppia *chance* concessa alla ricorrente non solo riporterebbe in parità coloro che hanno superato la prova a quelli che non l'hanno superata, ma costringerebbe i controinteressati a sottoporsi a prove scritte defatiganti che vedrebbero la partecipazione di migliaia di concorrenti con tutte le consequenziali criticità e lungaggini per la correzione degli elaborati.

IV) SULLA INFONDATEZZA DELLE CENSURE

La confusione che si intende ingenerare con i ricorsi in trattazione – coinvolgendo diverse migliaia di candidati – è di tutta evidenza ed è tesa esclusivamente, attraverso inaccettabili escamotage processuali, ad ottenere l' ammissione alla prova scritta, senza alcun criterio ed in maniera massiva, determinando lo **stravolgimento di regole** poste a base del corretto svolgimento di un concorso che, per la natura degli incarichi da ricoprire e per la specificità del servizio da prestare, richiederebbe ben altro rigore e professionalità.

Prima di entrare nel merito delle singole censure, giova richiamare la sentenza di codesto Ecc.mo TAR (Sezione III bis – n. 2288/2020) nella quale si rinvencono, in maniera esaustiva, tutte risposte ai rilievi sollevati da controparte.

E' stato, infatti, stabilito che:

- *“la giurisprudenza è concorde nel ritenere la conformità dell'espletamento delle procedure preselettive ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell'azione della Pubblica Amministrazione. In particolare, è stato precisato che la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell'iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. sent. Tar Lazio, 12982/2015).*

- *La previsione della prova preselettiva nell'ambito di una procedura concorsuale è un modulo organizzativo che l'Amministrazione può adottare laddove il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare delle sensibili lungaggini procedurali.*
- *"In relazione poi alla soglia rapportata al numero dei posti disponibili l'art. 12, comma 6, del Bando stabilisce che "All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile..."*
- *Tale previsione, oltre a essere conforme alla legge, non è neppure particolarmente rigorosa e rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente, funzionale all'esigenza di compiere una selezione rigorosa dei più meritevoli. L'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da vizi macroscopici di eccesso di potere per irragionevolezza o per contraddittorietà manifesta, insussistenti nel caso in esame.*
- *"Non è preclusa la possibilità che sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all'esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall'art. 97 Cost" (cfr. Cons. Stato, sent. 5639 del 2015).*
- *In particolare, è stato precisato che la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell'iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. sent. 12982/2015; cfr. Cons. Stato, ord 25.11.2019 nn. 5865, 5864; Cons. Stato, decreto n. 5508 del 4.11.2019, **dove si precisa che in materia di concorsi pubblici per dirigenti scolastici, l'articolazione su base regionale della procedura è modalità contemplata dalla legge e la possibilità che lo stesso punteggio consenta di superare la selezione in una regione e non in un'altra non integra una***

violazione del principio di parità di trattamento, il cui rispetto è assicurato dalla unicità dei criteri di valutazione, si veda tra varie, Cons. Stato, VI, 9 giugno 2009, n.3567).

- ...l'amministrazione ben può stabilire una soglia rapportata al numero dei candidati piuttosto che al numero di risposte giuste fornite da parte del candidato. La previsione di graduatorie per singole Università non è illogica o irrazionale, posto che questa punta a rendere le procedure concorsuali, rapide, economiche ed efficienti, in aderenza con quanto disposto dalla l. 56/2019 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo), volta alla semplificazione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali così come introdotta nel testo della legge 56, all'art. 3 nei commi da 6 a 16. Infatti, la possibilità di effettuare tante graduatorie locali quanti sono gli Atenei interessati determina sicuramente lo snellimento dell'intera procedura, dovendo, ogni singola graduatoria avere a riguardo un numero più limitato di candidati.

- Con la previsione di un sistema di graduatorie per ciascun Ateneo, agli aspiranti è data la possibilità alternativa di puntare sulla sede più ambita (che però potrebbe presentare un minore numero di posti disponibili rispetto ad altre sedi) oppure di sostenere la prova presso una sede ritenuta meno appetibile, ma di più facile accesso in ragione del maggiore numero di posti disponibili; dunque viene in considerazione il principio di autoreponsabilità, in quanto ciascuno dei candidati assume nella propria sfera giuridica le conseguenze di tale scelta (cfr. Tar Lazio sez. III, 19 luglio 2019, n.9603).

- La possibilità che ottengano il posto candidati che abbiano conseguito voti inferiori di altri, non dà luogo a disparità di trattamento proprio per il fatto che l'ambito spaziale nel quale deve essere verificato il rispetto del paritario trattamento degli aspiranti concorrenti non può essere considerato quello nazionale, ma deve essere considerato quello relativo alla singola graduatoria.

A) SULLA PRESUNTA ILLEGITTIMITA' DELLA PREVISIONE CONTENUTA NELL'ART. 6 DEL BANDO – CENSURE CONCERNENTI LA PAVENTATA ILLEGITTIMA PUBBLICAZIONE DEI QUADRI DI RIFERIMENTO

A.1) La ricorrente ha evidenziato che “La prova preselettiva del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023 si è tenuta con modalità contrastanti sia con il contenuto della *lex specialis* costituita dal Bando, che dal relativo Regolamento di cui al D.M. 13 ottobre 2022 n. 194” e che “Per lo svolgimento della preselezione non veniva prevista la pubblicazione della banca dati, dovendo pertanto i candidati basare la loro preparazione

esclusivamente sulle materie oggetto degli ambiti disciplinari indicati dal Regolamento e riportati successivamente nel Bando di concorso”.

A dire della ricorrente la formulazione e pubblicazione dei “quadri” di riferimento sarebbe, quindi, da considerare adempimento suscettibile di condizionare inevitabilmente la preparazione dei candidati, orientandoli nell’approfondimento degli argomenti sui quali sarebbero state valutate le loro conoscenze e capacità.

Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che l’art. 6, comma 7 del bando, ha stabilito che *“Secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 7 del DM, non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva”.*

Pertanto, se è vero che le disposizioni concorsuali avevano escluso l’obbligo di pubblicare la Banca Dati, è pur vero che alcuna disposizione ha escluso che l’Amministrazione potesse pubblicare i Quadri di riferimento, tesi ad indicare gli argomenti generali nell’ambito dei quali sarebbero stati predisposti i relativi quesiti.

Si è trattato, quindi, di uno strumento che avrebbe dovuto agevolare – come accaduto per gli odierni controinteressati – l’individuazione delle materie oggetto della prova e non di una misura che, come evidenziato dalla ricorrente, avrebbe ingenerato confusione e avrebbe alterato il meccanismo selettivo.

A dire della ricorrente, i quadri di riferimento, avrebbero determinato *“una estrema confusione nei candidati, i quali avevano ben confidato nello studio degli ambiti disciplinari assegnati, in relazione ai quali erano ben consci di non dover attendere la pubblicazione di una banca dati, né di quadri di riferimento”.*

Le affermazioni, evidentemente legate ad una valutazione soggettiva e, comunque, generica e strumentale, non risultano supportate da concreti elementi di prova – né riscontrabili *ab externo* e *ictu oculi* dalla sola lettura degli atti - idonei ad evidenziare profili di manifesta illogicità, erroneità o irragionevolezza, tali da compulsare il sindacato giurisdizionale.

Pertanto, a tutto concedere, le “difficoltà” denunciate hanno interessato tutti i concorrenti con la conseguenza **che la parità o identità di “carico” ha pareggiato le condizioni di partecipazione e di svolgimento della prova.**

Al riguardo, comunque, appare dirimente precisare che la deducente – unitamente agli innumerevoli che hanno superato la prova preselettiva - ha affrontato e risolto i quesiti posti e non ha riscontrato alcuna difficoltà e/o incongruità rispetto alle tematiche individuate e/o alla preparazione conseguita attraverso uno studio sistematico e completo.

Tanto perché i Quadri di riferimento non hanno fatto altro che sintetizzare gli argomenti e le tematiche già indicate nel bando di concorso.

La prova preselettiva è, pertanto, legittima e immune dai vizi denunciati.

A.2) SULLA ILLEGITTIMITA' DELLA PROVA SUPPLETIVA

La ricorrente rileva la illegittimità della prova preselettiva suppletiva, concessa “alle candidate precedentemente impossibilitate ai sensi dell’articolo 7, comma 7 del DPR n. 487/1994 nonché in esecuzione di eventuali pronunce giurisdizionali”.

Per quanto di interesse si evidenzia che la prova suppletiva – qualora fosse da ritenere illegittima – comunque non sarebbe idonea ad incidere sulla legittimità della prova “ordinaria”, svolta precedentemente e superata dalla deducente.

A.3) SULLA PRESUNTA ILLEGITTIMITA' DELLE SOGLIE DI SBARRAMENTO – DISPARITA' DI TRATTAMENTO

Al riguardo, si assume che il danno cagionato alla ricorrente sarebbe notevole, se si considera che il Ministero resistente ha previsto un'aliquota limitata ai candidati partecipanti in ciascuna regione, in maniera del tutto disomogenea e non uniforme tra i diversi aspiranti Dirigenti scolastici. È chiaro che, sulla base di tali circostanze, un candidato partecipante per una regione con più sedi messe a concorso avrà possibilità maggiori di essere ammesso allo svolgimento della prova scritta, tenuto conto dell'abbassamento della prevista soglia regionale.

Al riguardo, si richiama l'art. 6, comma 11, D.M. 194/2022, espressamente ripreso dall'art. 6, comma 9 del bando, secondo cui “*Alla prova scritta di cui all'articolo 7 è ammesso, sulla base all'esito della prova preselettiva, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione.*”

La scelta appare più che ragionevole e congrua e, peraltro, la relativa censura risulta palesemente infondata tenuto conto che il meccanismo di selezione, previsto dal bando appare, allo stato, insindacabile avendo l'Amministrazione agito nel rispetto delle regole fissate dalla *lex specialis*.

E' evidente, al riguardo, che la ricorrente prova – mediante la surrettizia introduzione di criteri valutativi diversi da quelli (inoppugnati ed inoppugnabili) stabiliti dal bando – a stravolgere la procedura, nel mal celato intento di determinare caos e disfunzioni (come accaduto già in precedenti circostanze e, nel 2011, per analogo concorso) ed al solo scopo di auspicare eventuali “sanatorie” future.

La ricorrente rileva ancora che l'eccessiva frammentazione delle soglie di sufficienza, per l'appunto diverse da regione a regione, non avrebbe permesso di rendere la procedura nazionale univoca per tutti.

A dire della ricorrente il criterio prescelto sarebbe illegittimo perché riconducibile a soglie di valutazione (***“Sono ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi...”***) che avrebbero reso la procedura selettiva nazionale non univoca per tutti; l'Amministrazione avrebbe dovuto, invece, applicare il criterio della sufficienza aritmetica;

A tal proposito si richiama l'art. 6, comma 11, D.M. 194/2022, espressamente ripreso dall'art. 6, comma 9 del bando, secondo cui ***“Alla prova scritta di cui all'articolo 7 è ammesso, sulla base all'esito della prova preselettiva, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi...”***.

E' evidente che, allo stato, le modalità di attribuzione dei punteggi non siano sindacabili in considerazione della tardività delle relative censure, stante la chiara ed inequivocabile disposizione della *lex specialis*, anche in relazione agli effetti che dalla stessa sarebbero derivati .

A nulla vale, quindi, evidenziare che con lo stesso punteggio della ricorrente siano stati ammessi alla prova scritta i candidati che hanno raggiunto un punteggio equivalente in altre Regioni – sulla base però del calcolo effettuato non conforme al dettato della *lex specialis*.

La scelta di creare un siffatto meccanismo di attribuzione del punteggio è insindacabile anche nel merito, tenuto conto che, trattandosi di una prova svolta su base regionale, legittimamente è stato previsto un criterio preselettivo che ha determinato una diversità di soglie di sufficienza da Regione a Regione in base al numero dei concorrenti.

E' stato, al riguardo, precisato che ***“...in materia di concorsi pubblici per dirigenti scolastici, l'articolazione su base regionale della procedura è modalità contemplata dalla legge e la possibilità che lo stesso punteggio consenta di superare la selezione in una regione e non in un'altra non integra una violazione del principio di parità di trattamento, il cui rispetto è assicurato dalla unicità dei criteri di valutazione”*** (cfr. si veda tra varie, TAR Lazio – Roma - Sezione III bis – n. 2288/2020; Cons. Stato, VI, 9 giugno 2009, n.3567).

A tanto si aggiunga – in merito alla presunta disparità di trattamento che si sarebbe verificata tra i concorrenti di una Regione e i concorrenti di altra Regione che ***“La possibilità che ottengano il posto candidati che abbiano conseguito voti inferiori di altri, non dà luogo a disparità di trattamento proprio per il fatto che l'ambito spaziale nel quale deve essere verificato il rispetto del paritario trattamento degli aspiranti concorrenti non può essere considerato quello nazionale, ma deve essere considerato quello relativo alla singola graduatoria”*** (cfr. TAR Lazio – Roma – n. Sezione III bis – n. 2288/2020).

I principi si attagliano alla fattispecie tenuto conto che l'art. 3 del bando ha stabilito che ***“La procedura concorsuale indetta con il presente bando nazionale, si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale, esclusivamente presso gli USR che hanno posti da mettere a concorso...”*** (comma 1) e che ***“Ciascun USR è responsabile della procedura e cura l'organizzazione del concorso, inclusa l'eventuale prova preselettiva di cui al successivo art. 6 [ndr: ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 194/2022, obbligatoria perché ***“Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento sia superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso, si procede in ogni sede regionale allo svolgimento di una prova preselettiva”***]. In particolare, l'USR nomina le Commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito...”***.

Alla stregua dei principi che precedono, appare evidente che le censure – oltre che inammissibili per i motivi innanzi enunciati - sono altresì pretestuose tenuto conto che, trattandosi di un concorso indetto su base regionale e in considerazione dei posti disponibili nelle singole Regioni, ciascun candidato ha operato le proprie scelte, ben conoscendo i criteri e le opportunità e prestando acquiescenza alle regole fissate.

Analoghe considerazione vengono svolte in relazione ad una presunta disparità di trattamento che – a dire della ricorrente – si sarebbe verificata rispetto alle modalità di svolgimento di precedenti concorsi.

Al riguardo, appare sufficiente rilevare che alcuna ipotesi di “legittimo affidamento” è riscontrabile nelle ipotesi in cui i bandi che riguardano analoghi o uguali concorsi debbano essere necessariamente uguali nella indicazione delle modalità di svolgimento degli stessi.

Alcuna violazione dei principi di parità di trattamento e della par condicio è rinvenibile nella vicenda in esame.

Conclusioni

Alla stregua delle argomentazioni svolte si chiede la reiezione del ricorso proposto perché inammissibile ed infondato.

Avv. Maria Annunziata

Avv. Pasquale Marciano